

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 214/22/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

Con tempestivo ricorso a questa commissione provinciale, la parte in epigrafe indicata impugnava silenzio - rifiuto al rimborso di IRAP ed accessori per l'anno 2001

Assumeva il ricorrente la non debenza del tributo per mancanza del presupposto impositivo, trattandosi a suo dire di redditi professionali prodotti senza l'ausilio di una struttura organizzativa assimilabile a quella di tipo aziendale, e confortava tale assunto con la produzione della dichiarazione dei redditi per il periodo di riferimento, nella quale non si appalesava alcun indice rivelatore (di costi rilevanti per l'impiego) di una struttura organizzativa, sì che in aderenza ai principi di uguaglianza e capacità contributiva fissati in argomento dalla sentenza della Corte Cost. del 21 maggio 2001 n. 156, il tributo non era dovuto e il relativo accertamento illegittimo.

Si costituiva il resistente Ufficio, insistendo nella tesi secondo la quale, postulando l'esercizio di una attività professionale l'impiego di una pur minima struttura organizzativa, la relativa produzione reddituale non potrebbe affrancarsi dal tributo in questione e che comunque nella fattispecie i sintomi di tale struttura organizzativa erano presenti nella dichiarazione.

All'udienza di discussione, sentite le parti, il collegio deliberava come in dispositivo. Va posto in rilievo, anzi tutto, che la nota sentenza della Corte Cost. sopra citata già postulava l'esigenza di risolvere la questione volta per volta, in fatto, accertando nel singolo caso se rincorra o meno quel fattore organizzativo di impiego, di capitali, di mezzi strumentali, di personale, idoneo a identificare quel tipo di produzione reddituale, contro la tesi difensiva dell'Ufficio diretta ad individuare sempre e comunque l'elemento organizzativo come insito nell'esercizio di quell'attività, in quanto tale.

Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 8/2/07 n. 3672 della Sezione Tributaria ed altre coeve, e in armonia alla riportata interpretazione costituzionale, ha chiarito in linea di principio quali possano essere le caratteristiche identificatrici di un'attività professionale «autonomamente organizzata», precisando, sulla scorta di una interpretazione storica, logica e sistematica della evoluzione normativa di riferimento, come il dato essenziale della «autorganizzazione» rilevante ai fini di che trattasi sia quell'impiego anche minimo di mezzi di potenziamento e di accrescimento della capacità produttiva del lavoratore autonomo, "di guisa che l'imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dalla applicazione dell'IRAP (collaboratori continuativi, lavoratori dipendenti" (cfr. così Cass. Sez. Trib. 3672/07. cit).

Si è precisato, in particolare, che il requisito organizzativo sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività autoorganizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui: che è onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo (cfr. Cass. 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3672/07).

Com'è noto, anche le successive statuizioni della Suprema Corte sono state applicative del suddetto principio, approfondendo l'argomento con ulteriori esemplificazioni.

Anzi, proprio sulla posizione di un contribuente avvocato - come nella fattispecie in esame - la Suprema Corte ha ribadito il principio dell'assoggettamento ad IRAP dell'attività esercitata anche soltanto con l'ausilio di una segretaria (Cass. Sez. Trib, n. 13038/09 del 23/4/09).

Orbene, questo essendo il principio statuito dalla Suprema Corte in funzione nomofilattica, nella fattispecie in esame può tranquillamente affermarsi che dalla dichiarazione del contribuente, e in particolare dal quadro RE emergono pregnanti elementi rivelatori della componente organizzativa citata, in particolare per compensi a dipendenti e a terzi per una percentuale rilevante del volume d'affari che, considerata la natura dell'attività esercitata dal ricorrente quale avvocato libero professionista, non appare compatibile con quella esente da IRAP che deve non esporre alcuna componente organizzativa, né per impiego di capitali, né per dipendenti, né per qualificanti costi aggiuntivi, sì che deve dichiararsi dovuto il tributo in questione e respingersi il ricorso.

Trattandosi di questione a lungo dibattuta e solo più recentemente risolta in via definitiva, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

PQM

La Commissione, respinge il ricorso. Compensa le spese del giudizio.